## DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' / INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N.39

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di non incorrere nei divieti di cui all'art.53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001³ e art.21 del D.Lgs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art.3 "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione":

<sup>1.</sup> A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

Art.6 "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale":

<sup>1.</sup> Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20luglio 2004, n. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Art.12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali":

<sup>2.</sup> Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art.13 "Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali":

<sup>1.</sup> Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art.53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"

C.16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

n.39/20134;

- di essere consapevole che, nei casi di insorgenza delle cause di incompatibilità, incorre nella decadenza dall'incarico con le modalità di cui all'art.19 del D.Lgs. n.39/2013;
- di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, entro il 31 gennaio, verrà pubblicata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo in oggetto.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a comunicare immediatamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale, o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica.

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere stata/o informata/o circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/679 e autorizza il trattamento medesimo per le finalità per cui la presente dichiarazione viene resa ai sensi del citato D.Lgs. n.39/2013, nonché la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet di Agecontrol con le modalità di cui al D.Lgs. n.33/2013.

In		,	.•	•
----	--	---	----	---

LA/IL DICHIARANTE

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.21 "Applicazione dell'art.53, c.16.ter, del D.Lgs. n.165/32001"
Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.